



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti della direttiva

- **Codice della proposta:** COM(2023) 905 final
- **Codice interistituzionale:** 2023/0435(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Turismo

Premessa: finalità e contesto

- quadro normativo: Proposta di modifica della Direttiva (UE) 2015/2302
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro (2022/2076(INI));
 - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Nuova agenda dei consumatori Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile COM(2020) 696 final
 - Conclusioni del Consiglio "Agenda europea per il turismo 2030"; <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15441-2022-INIT/it/pdf>;
 - Altri riferimenti sono facilmente rinvenibili nella Relazione sintetica alla proposta di modifica della Direttiva in questione.
- La proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio è diretta a migliorare la protezione dei viaggiatori, semplificare e chiarire alcuni aspetti della direttiva esistente. La proposta è specificamente rivolta a rispondere alle sfide emerse dall'applicazione della direttiva, in particolare, alla luce della pandemia da COVID-19. Le principali finalità includono la specifica definizione e semplificazione delle definizioni di "pacchetto" e "servizio turistico collegato", la protezione dei pagamenti in caso di insolvenza dell'organizzatore e la stabilizzazione delle norme relative ai rimborsi e ai "buoni". L'obiettivo è garantire una maggiore certezza del diritto, una protezione efficace dei viaggiatori e condizioni di parità per le imprese del settore. La proposta di direttiva,

inoltre, è rivolta ad affrontare le problematiche emerse nella pratica commerciale dei pagamenti anticipati e nella gestione dei rimborsi e pone l'accento sulla necessità di una protezione efficace e uniforme dei viaggiatori in caso di insolvenza degli organizzatori e sulla trasparenza nei rimborsi. Inoltre, la detta proposta mira a stabilire norme chiare per i "buoni" come alternativa ai rimborsi con garanzie specifiche per i viaggiatori. Infine, la direttiva intende aumentare la chiarezza e l'accessibilità delle informazioni sui diritti dei viaggiatori migliorando così la protezione dei consumatori e le condizioni operative per le imprese del settore turistico.

- Tra gli aspetti innovativi si evidenziano:
 - Informazioni preliminari: i viaggiatori ricevono informazioni dettagliate prima della conclusione del contratto ivi comprese le condizioni di pagamento.
 - Limiti sui pagamenti anticipati: generalmente l'acconto non può superare il 25% del prezzo totale con saldo richiesto non prima dei 28 giorni dalla partenza.
 - Responsabilità dell'organizzatore: chiarezza sulla responsabilità dell'organizzatore del pacchetto per la corretta esecuzione di tutti i servizi inclusi.
 - Numero di emergenza e punti di contatto: disponibilità di un numero di emergenza o di un punto di contatto per assistere i viaggiatori durante il viaggio.
 - Trasferimento del contratto: possibilità per i viaggiatori di trasferire il pacchetto a un'altra persona previo adeguato preavviso.
 - Regolamentazione degli aumenti di prezzo: condizioni specifiche in presenza delle quali è possibile aumentare il prezzo del pacchetto.
 - Risoluzione del contratto e rimborsi: diritti dei viaggiatori in caso di variazioni sostanziali del pacchetto o in situazioni di crisi con la possibilità di ottenere rimborsi rapidi.
 - Chiarificazione del concetto di circostanze inevitabili e straordinarie costituente la base dell'esercizio del diritto di risoluzione del contratto e della rilevanza degli avvisi ufficiali che sconsigliano i viaggi verso una determinata destinazione emessi dalle autorità dello Stato membro di partenza o di residenza del viaggiatore o del Paese di destinazione, nonché della presenza di gravi restrizioni in tali luoghi.
 - Introduzione su base volontaria di voucher alternativi al rimborso.
 - Protezione in caso d'insolvenza: sono previste misure di protezione per garantire il rimborso e il rimpatrio dei viaggiatori in caso di insolvenza dell'organizzatore.
- Questi punti rappresentano un potenziamento significativo dei diritti dei consumatori nel settore dei viaggi e aumentano la trasparenza e la sicurezza per i viaggiatori.
- I lavori preparatori sono stati seguiti da questa amministrazione partecipando ai coordinamenti scritti dei Servizi della Commissione, in particolare rispondendo a un questionario dove si è sottolineata la necessità, per un'effettiva e duratura tutela del

consumatore, di bilanciare in maniera equilibrata gli oneri a carico delle imprese.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio delle competenze di attribuzione.
- L'art. 4, par. 2, lett. f) del TFUE attribuisce una competenza concorrente alla UE (protezione dei consumatori). Nondimeno, in materia di turismo, l'art. 6 del TFUE prevede esclusivamente azioni rivolte a "sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri". Tuttavia, è evidente che turismo (e protezione dei consumatori) sono ambiti facilmente riferibili al mercato interno, ambito rispetto al quale l'Unione europea gode di competenza concorrente come espressamente previsto dall'art. 4 del TFUE. Inoltre, l'art. 38 della Carta di Nizza o Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che, com'è noto, costituisce parametro di legittimità della normativa UE) prevede espressamente che "Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori".
- La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 114 TFUE finalisticamente rivolto al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno; dal canto suo l'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a) TFUE, stabiliscono che l'Unione europea deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori tramite le misure da adottare ex art. 114 TFUE. La base giuridica deve essere correttamente individuata anche nell'art. 26, par. 2, TFUE, relativo allo spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e le imprese hanno libertà di stabilimento. In ragione della descritta base giuridica, ai fini della realizzazione di un mercato interno del turismo, la direttiva è utile ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in particolare in ragione della natura transnazionale dell'oggetto della Direttiva, e dunque l'obiettivo della elevata protezione dei consumatori (i turisti) può essere raggiunto meglio dall'azione dell'Unione europea e non dagli Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto non va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi atteso che la modifica riguarda esclusivamente l'ambito del turismo e della protezione dei consumatori per i quali è necessaria

un'azione dell'UE. Tuttavia è oggetto di esame il rispetto del principio di proporzionalità sotto un profilo interno alla proposta, nel senso che emergono profili di disequilibrio e sproporzione tra il perseguimento dell'obiettivo di tutela del consumatore e gli oneri alle imprese, tali da necessitare la verifica di un possibile risultato contrario all'obiettivo stesso.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Considerato l'obiettivo della revisione della direttiva quale rafforzamento del livello di protezione del consumatore, si valuta in generale positivamente il testo proposto, sottolineando tuttavia ulteriormente l'importanza di tutelare il consumatore in equilibrio con la tutela delle imprese, al fine di garantire un efficace funzionamento del mercato interno.

Dal punto di vista delle imprese, infatti, gli *stakeholder* di settore sottolineano che l'attuale direttiva pacchetti turistici è particolarmente onerosa e attribuisce innumerevoli responsabilità in capo a organizzatore e agenzia di viaggi, a fronte di obblighi minori in caso di vendita di singoli servizi turistici e ulteriori appesantimenti rischierebbero di compromettere la sostenibilità economica dell'attività. Infatti, nel modello di business di agenzie di viaggi e tour operator, gli anticipi ricevuti dai clienti vengono utilizzati per pagare i fornitori che offrono i servizi contenuti nel pacchetto di viaggio. In caso di obbligo di restituzione di dette somme al viaggiatore, risulterebbe complesso e in alcuni casi impossibile per l'agenzia di viaggi/tour operator rivalersi sui fornitori, in particolare quelli fuori UE. La previsione di restituzione delle somme ai viaggiatori entro 14 giorni è insostenibile economicamente se, a monte, non si riesce ad avere la stessa disciplina non solo normativa, ma soprattutto realisticamente attuabile.

Le associazioni di categoria del settore del turismo, inoltre, hanno evidenziato che la revisione della direttiva di pacchetti turistici necessita di armonizzazione con la revisione, attualmente in corso, del Regolamento (EC) No 261/2004, (EC) No 1107/2006, (EU) No 1177/2010, (EU) No 181/2011 and (EU) 2021/782, in merito ai diritti dei passeggeri. Nella maggior parte dei casi, infatti, i ritardi nei rimborsi ai viaggiatori da parte dell'organizzatore sarebbero imputabili ai ritardi delle compagnie aeree, che spesso disattendono lo stesso Regolamento 261 anche in termini di assistenza e riprotezione del viaggiatore. La questione risulta amplificata nei casi in cui i vettori non hanno sede in UE. In particolare, la crescente presenza di attività sui canali social e siti internet, anche di operatori che agiscono fuori dal territorio italiano ed europeo, accentua la necessità di introdurre regole che ottemperino a un sano principio "stesso mercato, stesse regole".

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all' interesse nazionale, in quanto la materia riveste importanza rilevante per questa amministrazione, inoltre, nell'ambito dei pacchetti turistici, gli *stakeholder* hanno più volte sottolineato la necessità di maggiore chiarezza normativa.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La Presidenza belga entrante non ha posto tra le sue priorità la proposta in esame che in questo semestre sarà oggetto di un primo esame; la stessa Presidenza ha sottolineato il collegamento con la proposta di regolamento sui diritti dei viaggiatori che è stata contestualmente presentata **suggerendo un coordinamento interministeriale al riguardo.**

In considerazione della necessità di mantenere un contesto di equilibrio tra tutela del consumatore ed attività delle imprese, con riserva di definitivo esame che verrà compiuto in coordinamento con tutti gli *stakeholder*, vengono di seguito individuate le prime norme di maggior sensibilità negoziale.

Con l'introduzione dell'**Articolo 5bis**, si vuole evitare che gli Organizzatori possano incassare dalla Clientela importi che poi, a causa appunto di un evento straordinario quale la Pandemia che determini la paralisi del sistema, potrebbero non essere in condizione di restituire. Prevedere una soglia (il 25%) nonché il divieto di chiedere il saldo prima dei 28 giorni antecedenti la partenza è errato in quanto ciascun pacchetto ha una sua specificità e può richiedere il versamento di acconti maggiori od inferiori, nonché tempistiche diverse nel saldo dei fornitori. Nonostante la nuova disposizione prevedrebbe la possibilità di richiedere acconti maggiori del 25% ove necessario per garantire "l'organizzazione e lo svolgimento del pacchetto", si tratta di una disposizione generica, che potrebbe essere oggetto di contestazione e dare luogo a contenziosi con la Clientela. Si ritiene quindi opportuno eliminare riferimenti a soglie (il 25%) e limiti temporali (28 giorni) per il pagamento del saldo. Non a caso il limite del 25% degli acconti era inserito tra le previsioni della Direttiva 341/90 ed è stato eliminato proprio in ragione delle criticità sopra evidenziate, con l'introduzione dell'attuale Direttiva UE 2302/2015.

Articolo 7: si prevede che il modulo informativo "pre-contrattuale" debba essere allegato al Contratto. Si tratta di una ulteriore complicazione per l'attività delle Agenzie di Viaggi. Le informazioni contenute nel modulo "pre-contrattuale" devono essere incluse nel contratto (e considerarsi parte integrante del contratto) e non si vede perché il modulo debba essere allegato al contratto.

Articolo 12 par 2: Desto molta preoccupazione la nuova formulazione dell'articolo che prevede obblighi di rimborso in capo all'organizzatore in presenza di una serie ampia e indefinita di situazioni oggettive che avvengono sia a destinazione, sia nel luogo di partenza.

Prevedere la facoltà per il Cliente di recedere dal pacchetto anche laddove le circostanze inevitabili e straordinarie si verificano nel luogo di residenza o partenza del viaggiatore (e non

solo in quello di destinazione) significa addossare all'Organizzatore le conseguenze di vicende rispetto alle quale non ha nessun potere di controllo o influenza (diversamente da quanto può accadere per il luogo di destinazione). Viene cioè ampliata la sfera di responsabilità "oggettiva" dell'Organizzatore, il quale quasi sempre non è in condizioni di recuperare dai fornitori l'importo che ha pagato ad essi per i servizi cancellati dal Cliente a causa delle circostanze inevitabili e straordinarie. La formulazione utilizzata è ampia e potrebbe prestarsi ad interpretazioni distorte, eccessivamente pro-consumatore. Inoltre, l'introduzione di un simile obbligo comporterebbe la necessità per l'organizzatore di includere nel prezzo del pacchetto una copertura assicurativa obbligatoria, con un aggravio importante di costo a carico del viaggiatore.

Nuovo art. 12A (vouchers): L'introduzione del voucher come modo alternativo al rimborso pecuniario potrebbe essere condivisibile. Tuttavia, si potrebbe valutare di limitare la facoltatività di accettazione degli stessi da parte del consumatore alle sole ipotesi di viaggi unici o non ripetibili per oggettive situazioni (es. l'evento oggetto del viaggio, come una mostra o una manifestazione), privilegiando il diritto dell'organizzatore di scegliere se rimborsare in via pecuniaria o con i voucher, al fine di evitare di compromettere il business legato al viaggio già organizzato e le relazioni con i fornitori. Si potrebbero anche prevedere forme di cessione di tali voucher al sistema bancario e creditizio, per coprire anche l'ipotesi di quei consumatori che non vogliono attendere la scadenza naturale del voucher e monetizzarlo prima.

Articolo 17: il meccanismo di determinazione dell'importo da garantire potrebbe risultare piuttosto generico, in particolare, con riferimento alla frase per la quale "la copertura deve tenere conto dei periodi in cui gli organizzatori detengono i pagamenti più elevati e di eventuali variazioni del volume di vendita dei pacchetti". Si potrebbe ritenere più equo limitarsi a stabilire che la garanzia deve essere sufficiente a coprire i rimborsi, lasciando agli Stati Membri il metodo più efficace per il rispetto della disposizione (anche tenuto conto della specificità del sistema giuridico di ciascuno Stato e del fatto che ciascuno Stato ha adottato metodi diversi per il rispetto delle disposizioni sulla protezione dall'insolvenza).

Infine, la proposta di revisione può costituire una occasione per poter, finalmente, prevedere forme di garanzia del Cliente finale (acquirente di pacchetto turistico o di singolo servizio) per il caso dell'insolvenza o fallimento del fornitore dei servizi. Ci si chiede per qual motivo il Cliente acquirente di pacchetti turistici debba essere tutelato per l'insolvenza dell'Organizzatore, e non anche per l'insolvenza del fornitore. Dunque, la revisione della Direttiva costituisce l'occasione per estendere i meccanismi di protezione dall'insolvenza anche ai fornitori dei singoli servizi.

Proposta di un nuovo comma 2 dell'art. 18:

Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi e per scambiare

informazioni sulla protezione in caso d'insolvenza e su eventuali meccanismi posti in essere per garantire l'efficacia dei rimborsi in caso di risoluzione di contratti di pacchetto turistico. Gli Stati membri comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Fermi restando che le modifiche intendono migliorare la situazione del consumatore, ove la proposta di revisione della Direttiva fosse approvata, si possono individuare le seguenti conseguenze finanziarie a carico delle Agenzie di Viaggi e dei Tour Operator:

1. Incremento dei rimborsi da effettuare in favore della Clientela.

L'Articolo 12 amplia il novero di casi nei quali il Cliente può recedere dal Contratto, senza essere tenuto al pagamento di penali. Questo ampliamento determinerà, necessariamente, un aggravio finanziario a carico degli Operatori turistici tenuti al rimborso. Essi, infatti, non hanno la possibilità – laddove il Cliente adduca a motivazione della cancellazione una circostanza straordinaria verificatasi nel luogo di sua residenza, come ipotizzato nell'Articolo 12 – di recuperare dai fornitori locali e dai vettori (ai quali il corrispettivo del servizio da prestarsi è stato già erogato al momento della cancellazione da parte del Cliente) quanto ad essi versato dall'Operatore Turistico. Ed infatti, ricordiamo che la Direttiva regola la organizzazione e vendita di pacchetti turistici tra Cliente/Consumatore da un lato, ed Agenzia di Viaggi/Tour Operator dall'altro. Essa non interferisce, cioè, nella dinamica del rapporto tra Agenzia di Viaggi/Tour Operator e suo fornitore.

2. Incremento dei costi finanziari a carico di Adv e TO conseguenti all'ampliamento della copertura da insolvenza e fallimento.

L'Articolo 17 introduce nuovi meccanismi per determinare l'importo della garanzia che gli Operatori turistici (Adv e TO) devono costituire per coprire il caso della insolvenza o fallimento. L'incremento del massimale determinerebbe per ovvie ragioni (aumento del rischio per il soggetto finanziario/associativo/consortile che presta la garanzia) l'incremento del premio che oggi le Agenzie e i TO pagano per conseguire la garanzia medesima.

3. Incremento dei costi finanziari a carico di Adv e TO conseguenti alle limitazioni negli acconti e nei termini di pagamento.

Con l'Articolo 5bis, è stata prevista una soglia massima del 25% dell'acconto che si può richiedere al Cliente, nonché il divieto di chiedere il saldo prima dei 28 giorni antecedenti la partenza. In questo modo, l'Organizzatore del pacchetto, per poter acquisire i servizi presso i

fornitori, potrebbe dover effettuare consistenti anticipazioni finanziarie (anche a debito presso gli Istituti bancari), non potendo contare sul flusso finanziario generato dal versamento di acconti e saldi dei Clienti.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- La proposta di modifica della direttiva (UE) 2015/2302, volta a migliorare la protezione dei viaggiatori e a semplificare alcuni aspetti della direttiva stessa, potrebbe avere diverse tipologie di impatto sull'ordinamento italiano anche in considerazione dell'importanza del settore turistico per l'economia del Paese.
- Effetti sull'ordinamento italiano:
 - maggiore protezione per i viaggiatori: l'introduzione di limiti sui pagamenti anticipati e la chiarezza sulla protezione in caso d'insolvenza potrebbero accrescere la fiducia dei consumatori nel settore dei viaggi;
 - impatto sulle imprese turistiche: le imprese italiane, molte delle quali sono piccole e medie imprese, potrebbero dover affrontare cambiamenti nella gestione dei pagamenti anticipati e nelle politiche di rimborso, con possibile sostenimento di nuovi oneri economici e organizzativi.
- Elementi di criticità:
 - rischi per le microimprese: le nuove norme potrebbero risultare più onerose per le microimprese turistiche che rappresentano una quota significativa del settore in Italia, in termini di costi di adattamento alle nuove regole;
 - ambiguità nelle definizioni: nonostante l'obiettivo di semplificare le definizioni, potrebbe esserci ancora spazio per ambiguità nella distinzione tra "pacchetti" e "servizi turistici collegati", il che potrebbe creare incertezza sia per i professionisti che per i consumatori;
 - gestione dei buoni: la regolamentazione dei buoni e dei rimborsi in caso di crisi potrebbe presentare sfide in termini di equilibrio tra la protezione del consumatore e la sostenibilità finanziaria delle imprese turistiche;
 - coerenza con le normative nazionali: potrebbero emergere sfide nell'armonizzazione delle norme EU con quelle già esistenti in Italia, in particolare in relazione alle peculiarità del mercato turistico italiano.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- Come espressamente indicato nella proposta di modifica alla direttiva e, in particolare, nel riformulato art. 1, lo scopo dell'intervento è *"contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori [...] in materia di contratti tra*

viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché di taluni aspetti dei contratti tra organizzatori di pacchetti e fornitori di servizi". Le finalità dell'intervento, quindi, sono tutte ascrivibili a competenze legislative esclusive dello Stato, afferendo direttamente all'ordinamento civile, sotto il profilo della tutela dei consumatori, oltre che, indirettamente, alla tutela della concorrenza sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato, ai sensi degli artt. 117, comma 2, lett. e) ed l), Cost. Del resto, anche l'utilizzo della direttiva, in luogo del regolamento, si giustifica proprio in ragione della necessità di consentire agli Stati membri di *"integrare tali norme nel diritto contrattuale nazionale"*.

Stante quanto sopra, muovendosi la direttiva in parola nell'ambito di materie sottoposte a competenze legislative esclusive dello Stato e disciplinando direttamente rapporti tra consumatori e professionisti (o, in taluni casi, tra professionisti, come nell'ipotesi delle interazioni tra organizzatore del viaggio/vacanza e fornitori dei relativi servizi) non si ravvisano profili di diretta attinenza a competenze legislative regionali concorrenti o residuali, con la conseguenza che non si ritiene necessario il coinvolgimento delle Regioni tramite il sistema delle conferenze.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- La proposta in esame modifica una direttiva già in vigore dal 1° luglio 2018, principalmente mediante riformulazione di concetti ed istituti già esistenti che impingono, tuttavia, esclusivamente rapporti giuridici interpretati disciplinati dalle disposizioni sull'ordinamento civile, siano essi tra consumatori e professionisti ovvero tra professionisti.

Conseguentemente, non avendo le norme così introdotte quali destinatarie le pubbliche amministrazioni, non si ravvisano costi di adeguamento degli apparati pubblici, né effetti, favorevoli o sfavorevoli, in termini di semplificazione burocratica o normativa.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- La proposta di modifica della direttiva (UE) 2015/2302, finalizzata a migliorare la protezione dei viaggiatori e a semplificare alcuni aspetti di disciplina previgente, presenta potenziali impatti sia positivi che negativi, che si articolano come segue:
 - Sul versante positivo:
 - semplificazione dei rapporti tra professionisti e consumatori: la specificazione delle definizioni di "pacchetto" e "servizio turistico collegato" e la chiarificazione delle norme relative potrebbero rendere più agevole per le imprese l'adempimento dei propri obblighi, riducendo l'ambiguità e facilitando la conformità;

- maggiore protezione dei consumatori: con l'introduzione di limiti ai pagamenti anticipati e norme più stringenti sulla protezione in caso d'insolvenza, la proposta potrebbe aumentare la sicurezza dei viaggiatori in termini di stabilità finanziaria e affidabilità dei fornitori di servizi turistici;
 - migliore informazione ai consumatori: la richiesta di fornire informazioni dettagliate e chiare ai viaggiatori prima della conclusione del contratto potrebbe contribuire a una maggiore trasparenza e a decisioni più consapevoli da parte dei consumatori.
- Sul versante negativo:
- oneri economici e organizzativi per le imprese: l'adeguamento alle nuove norme potrebbe comportare costi aggiuntivi per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese turistiche, in termini di adeguamento dei sistemi di prenotazione, formazione del personale e aggiornamento dei contratti – peraltro, come anche prefigurato a più riprese dalla relazione di accompagnamento alla proposta di modifica, tali costi sarebbero prevedibilmente traslati dalle imprese sui consumatori finali mediante un incremento del prezzo dei pacchetti turistici e dei servizi collegati;
 - rischio di complessità nella gestione dei buoni: la gestione dei buoni come alternativa ai rimborsi in contanti potrebbe creare complessità aggiuntive e possibili incertezze sia per i consumatori che per le imprese – peraltro, l'introduzione dei buoni nel corpo della direttiva è stata anticipata dalle misure emergenziali poste in essere dagli Stati, tra cui l'Italia, nel corso dell'emergenza pandemica, proprio al fine di prevedere una risposta alternativa al rimborso in presenza di gravi crisi con richieste massive di rimborso, scongiurando così il collasso dei singoli operatori e dell'intero settore turistico.

Altro



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti della direttiva
<ul style="list-style-type: none">– Codice della proposta: COM(2023) 905 final– Codice interistituzionale: 2023/0435(COD)– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del Turismo

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Art.3 (2)	Art.1 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.62	Adeguare le nuove definizioni di pacchetto e servizio turistico collegato.
Art.5	Art.1 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.62	Adeguare le modifiche sul diritto del viaggiatore di recedere il contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie sono rese obbligatorie oltre al diritto di annullamento a fronte di una penale di risoluzione.
Art.5 bis	Art.1 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.62	Modifiche sugli acconti e tempistiche dei pre-pagamenti.
Art. 7	Art.1 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.62	Modificare il contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto.
Art. 12	Art.1 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.62	Adeguare la norma alla nuova formulazione sulla risoluzione del contratto per circostanze inevitabili e straordinarie e gli obblighi dell'organizzatore.
Art.12(3)(a) bis	Art.1 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.62	Aggiunta di chiarimento circa gli avvisi di viaggio ufficiali emessi dalle autorità o le restrizioni gravi riguardanti la destinazione del viaggio.
Art.12 bis	Art.1 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.62	Adeguare la norma al nuovo funzionamento dei vouchers, secondo cui in caso di risoluzione del contratto gli organizzatori possono rilasciare ai viaggiatori dei voucher invece del rimborso in denaro.
Art.17	Art.1 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.62	Modifica per rendere la tutela in caso di insolvenza più efficace e uniforme nell'UE.
Art.18	Art.1 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.62	Adeguare normativa nazionale per chiarire che i punti di contatto centrali negli Stati membri

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		dovrebbero scambiarsi anche informazioni sulla protezione in caso di insolvenza
Art.19	Art.1 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.62	Modifica di tutela in caso di insolvenza e obblighi di informazione per i servizi turistici collegati.
Art.22	Art.1 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.62	Adeguare normativa nazionale circa il diritto di ricorso e rimborsi da parte dei prestatori di servizi agli organizzatori.